

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

e col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1969

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799,
sull'esercizio della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 — che ha sostituito l'articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 — prevede la soppressione dell'esercizio dell'uccellazione e la sospensione del rilascio delle relative licenze, a partire dal 1° aprile 1969.

Com'è noto, il problema dell'uccellazione è stato sempre oggetto di polemiche in campo nazionale ed internazionale e il divieto assoluto è in conseguenza anche delle critiche e delle accuse mosse all'Italia dai Paesi esteri.

Tali accuse trovavano il loro fondamento nel fatto che l'uso delle reti consentiva di poter effettuare gravi prelievi dal patrimonio costituito dagli uccelli migratori e nella considerazione che gli uccelli catturati venivano il più delle volte uccisi in modo barbaro.

Peraltro, il divieto ha suscitato una vivace reazione da parte degli uccellatori italiani i quali praticano da secoli tali sport in genere da « roccoli » che adornano i colli di alcune nostre zone prealpine caratterizzando anche l'aspetto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sinora condiviso l'opportunità della limitazione dell'esercizio dell'uccellazione; tuttavia, le considerazioni che seguono suggeriscono un temperamento al divieto in questione. In effetti:

a) vietando in modo assoluto l'esercizio dell'uccellazione ed il rilascio delle relative licenze non è più possibile catturare uccelli da destinare a voliere a scopo ornamentale o da usare come richiami vivi; non è possibile, inoltre, catturare uccelli a scopo scientifico, nè catturare i passerini e gli storni nei mesi in cui danneggiano il riso e il grano;

b) risulta che alcuni Paesi stranieri, ove l'uccellazione non era stata mai praticata, abbiano qui inviato propri tecnici per apprendere l'arte della cattura con l'evidente scopo di effettuare l'aucupio di uccelli vivi nel loro territorio da esportare poi nel nostro Paese dove gli stessi non possono essere più catturati.

Per questi motivi appare opportuno consentire l'uccellazione, stabilendo rigide limitazioni, idonee a garantire il patrimonio faunistico migratorio ed a salvaguardare il buon nome dell'Italia in questo settore di fronte alle interessate e spesso ingiuste critiche straniere. A tale finalità risponde la normativa contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Come si rileva dal testo dell'articolo stesso, le catture di uccelli verrebbero consentite solo per scopi ben determinati, da appostamenti fissi facilmente controllabili, e verrebbe severamente vietata e punita l'uccisione degli uccelli catturati e la messa in commercio o comunque in circolazione degli uccelli medesimi, se morti.

L'articolo 2 del disegno di legge, poi, integra la disciplina inerente al rilascio delle licenze di caccia, stabilendo che il certificato di abilitazione venatoria, richiesto dal sesto comma dell'articolo 1 della già citata legge 2 agosto 1967, n. 799, per ottenere le licenze suddette, si consegue previo esame da sostenersi dinanzi a commissioni nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composte da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti dei Comitati cac-

cia, dato l'interesse concorrente dello Stato medesimo e degli organi venatori provinciali ad accertare l'idoneità dei neo cacciatori cui dovrà poi essere rilasciata quella autorizzazione di polizia che è la licenza di caccia.

Al fine di evitare perplessità ed inutile contenzioso si è ritenuto sostituire una precisa disciplina legislativa alle norme già emanate in materia con i decreti ministeriali 28 febbraio 1968 e 8 marzo 1969.

Altra questione che necessita di un sollecito intervento è quella che riguarda le riserve comunali alpine nella zona faunistica delle Alpi ed in particolare nelle provincie di Sondrio e Belluno.

L'articolo 67 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, prevedeva che nella zona faunistica delle Alpi i comuni potessero chiedere la costituzione in riserva di caccia di tutto il territorio della circoscrizione comunale, a tutela della tipica e pregiata selvaggina alpina esistente in quelle località.

Detto articolo è stato sostituito dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che stabilisce che la zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata, facendo salve le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967 solamente fino alla loro scadenza.

La soppressione delle riserve comunali provocherà inevitabilmente la distruzione della selvaggina tipica cui si è fatto cenno e frustrerà tutta l'appassionata opera svolta in proprio dai cacciatori della montagna per salvaguardare tale patrimonio faunistico.

Peraltro, dato che la regione Trentino-Alto Adige e quella del Friuli-Venezia Giulia hanno legiferato in materia di caccia conservando le tradizionali riserve comunali, in particolare disagio trovansi la provincia di Belluno — che è chiusa geograficamente tra le due regioni — e la provincia di Sondrio che è a stretto contatto con una di esse e dove tradizionalmente l'esercizio venatorio è stato sempre regolamentato con l'istituzione di riserve comunali che coprono quasi integralmente il suo territorio.

È da considerare che su dette due provincie graviterebbe l'ingente massa dei caccia-

tori della piana veneta e lombarda, i quali trovano precluso l'esercizio venatorio nelle suddette regioni a statuto speciale. Onde si dimostra ancor più il pericolo della totale distruzione di quel patrimonio faunistico che necessita di particolare protezione, come d'altronde riconosciuto sempre nel passato almeno per quanto riguarda la provincia di Belluno, pericolo insistentemente prospet-

tato dai cacciatori locali, e pur ammesso dalle associazioni venatorie più rappresentative, che minacciano di abbandonare ogni cura della rara fauna ivi esistente.

Al fine di risolvere, giusta le preoccupazioni esposte, tale problema almeno nelle suddette provincie è stata predisposta la normativa contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dai seguenti commi:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione dal successivo articolo 2, che sostituisce l'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge, sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati.

Le catture possono essere esercitate solo dagli impianti fissi che siano stati autorizzati dai Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 16, previa iscrizione, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta da un rappresentante del Ministero, da un rappresentante dell'Associazione uccellatori ed uccellinai, da un rappresentante dell'Associazione pro-natura d'Italia, da un rappresentante dell'Unione province d'Italia e da un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoo-

logia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi.

Limitatamente alla stagione venatoria 1969-1970, in pendenza dell'espletamento delle procedure di cui al comma precedente, le catture sono consentite dagli appostamenti fissi già esistenti alla data del 31 marzo 1969, previa autorizzazione dei Comitati provinciali della caccia.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del Comitato provinciale della caccia. Gli uccelli catturati, che muoiono per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, debbono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, o comunque in circolazione, è vietata.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 60.000 e con il ritiro della licenza di uccellazione per il periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

Art. 2.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dai seguenti commi:

« Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima, nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia.

Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio sarà rilasciato con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste, previo esame da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione, composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due effettivi e due supplenti, designati dal Comitato provinciale della caccia. Ove particolari esigenze locali lo richiedano, il numero dei membri supplenti può essere elevato a quattro.

Nei riguardi del funzionario dello Stato che presiede la Commissione di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

Art. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle province di Belluno e Sondrio, le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai Comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal Prefetto sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a lire 20.000 determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia deve emanare per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

« Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa ».